



Dr. Armando Santus

NOTAIO

Via Divisione Julia, 7
24121 BERGAMO
Tel. 035-241113 / Fax 035-238462

Esente da imposta di bollo - Art.82 D.Lgs. 3 luglio 2017
n.117, come modificato dal D.Lgs. 3 agosto 2018 n.105

Repertorio numero 73871

Raccolta numero 35279

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

Bergamo, 5 (cinque) febbraio 2026 (duemilaventisei) con inizio dei lavori alle ore quindici e quaranta minuti.

Nel mio studio in via Divisione Julia n.7.

Con me Armando Santus, notaio iscritto al Collegio Notarile di Bergamo, mia residenza, è presente la signora

Longa Elide, nata a Casazza (BG) il 19 maggio 1948, codice fiscale LNG LDE 48E59 B947T e domiciliata per la carica presso la sede dell'Associazione subito detta, della cui identità personale sono certo e che, agendo nella sua veste e qualifica, a me note, di presidente del consiglio direttivo legale rappresentante dell'Associazione

"UnicoSole - ONLUS"

con sede legale in Seriate (BG), via Roccolo n.39, codice fiscale 95160790168, iscritta nell'Anagrafe Unica delle Onlus, mi chiede di assistere per redigere il verbale all'assemblea di detta Associazione, qui oggi e per le ore quindici e trenta riunita in prima convocazione e con inizio dei lavori all'ora suindicata, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Modifiche dello Statuto sociale per adeguamento al Decreto Legislativo n.117 del 2017.

Aderendo alla richiesta faccio constare come di seguito lo svolgimento dell'assemblea.

A norma di statuto e a richiesta degli intervenuti, assume la presidenza dell'assemblea la signora Longa Elide, la quale, riconfermatomi l'incarico di redigere il presente verbale, constata e mi fa constatare:

- che la presente assemblea è stata convocata mediante avviso di convocazione, datato 23 gennaio 2026, contenente l'ordine del giorno con le materie da trattare e l'indicazione del giorno, luogo ed ora delle convocazioni, inviato a tutti gli aventi diritto con le modalità di cui allo statuto;
- che del consiglio direttivo, con lei presidente, sono qui intervenuti di persona i signori Albanese Domenico e Colombi Angelo Carlo mentre mediante collegamento audio/video i signori Forcella Fabio Antonio, Cerimbelli Adele Angela, Ghidelli Flavio Marco, Carminati Andrea Giuseppe, Roviezzo Antonio, Ceccarini Graziella, Iannuzzi Felice Antonio e Ruggeri Ettore;
- che gli associati aventi diritto a partecipare alle assemblee con diritto di voto sono in numero di 25 (venticinque);
- che, a norma dello statuto, l'assemblea può modificare lo statuto con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti;
- che è ammessa la partecipazione mediante audio/video conferenza a norma dell'art.106 del D.L. 17 marzo 2020 n.18, con-

Registrato

Agenzia delle Entrate
Ufficio Bergamo

il 5 febbraio 2026

al n. 4870

Serie 1T

Euro 200,00

vertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020 n.27 e successive modifiche e integrazioni e a norma di statuto;

- che oggi, in questo luogo, sono qui intervenuti complessivamente n.19 (diciannove) associati di cui n.3 (tre) di persona e n.16 (sedici) mediante collegamento audio/video, come risulta dall'elenco che al presente verbale si allega sotto la **lettera "A"** perchè ne formi parte integrante e sostanziale, aggiornato con i riscontri a seguito di verifiche per controllo degli associati che via via interverranno in assemblea.

Il Presidente dichiara quindi validamente costituita la presente riunione assembleare.

Il presidente porge i saluti agli intervenuti e li ringrazia per la partecipazione.

Il presidente ricorda all'assemblea che l'associazione con delibera del 20 marzo 2023, registrata all'Agenzia delle Entrate di Milano l'11 marzo 2024 al n.843, Serie 3, aveva adottato un nuovo statuto sociale al fine di recepire le innovazioni opportune per annoverare l'associazione fra gli Enti del Terzo Settore (ETS) ed in particolare tra le Organizzazioni di Volontariato con iscrizione presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), iscrizione che però non è mai avvenuta e pertanto precisa che tale statuto non è mai entrato in vigore.

Pertanto il presidente evidenzia all'assemblea la necessità di riformulare lo statuto associativo per adeguarlo alla normativa vigente, alla luce della riforma del terzo settore, ai fini di ottenere l'iscrizione dell'associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) nella Sezione ODV, con contestuale richiesta di ottenimento della personalità giuridica ai sensi dell'art.22 del Codice del Terzo Settore.

Il presidente dà evidenza delle modifiche e delle integrazioni più rilevanti facendo riferimento all'articolato del nuovo testo di statuto, statuto che è stato già precedentemente messo a disposizione dei soci e dei componenti degli organi dell'associazione.

Il presidente dà evidenza delle modifiche e delle integrazioni più rilevanti facendo riferimento all'articolato del nuovo testo di statuto. In particolare:

all'**art.1** viene indicato che, ai sensi del D.Lgs. 117/2017 ("Codice del Terzo Settore") è costituita l'associazione costituita in forma di Organizzazione di Volontariato **"UNICOSOLE - Organizzazione di Volontariato"** in breve anche **"UNICOSOLE - ODV"**, con sede in Seriate e durata illimitata;

all'**art.2** si evidenzia che l'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare intende:

- . favorire i diritti dell'uomo soprattutto l'educazione, l'identità culturale, l'alimentazione, la salute, il lavoro e l'informazione;

- . dare sostegno alla scolarizzazione, alla formazione e all'avviamento al lavoro dei ragazzi e delle popolazioni rurali

svantaggiate nei paesi del sud del mondo;

all'**art.3** vengono elencati gli scopi dell'associazione e le attività di interesse generale di cui all'**art.5** comma 1 del D.Lgs. 117/2017 e precisamente **lettere d), i), s), u)**;

all'**art.4** si prevede la possibilità di svolgere, ai sensi dell'**art.6** del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso;

l'**art.5** disciplina la raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività;

gli **articoli 6, 7, 8 e 9** disciplinano le norme in tema di associati, ammissione all'associazione, quote associative, diritti degli associati e perdita della qualifica di associato e l'attività di volontariato;

l'**art.10** elenca gli organi dell'associazione;

gli **articoli 11, 12, 13 e 14** trattano della composizione, della convocazione e del funzionamento dell'assemblea degli associati, che è l'organo sovrano dell'associazione;

gli **articoli 15, 16 e 17** trattano dell'organo di amministrazione, che è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione, composto da un minimo di sette ad un massimo di undici membri, della sua costituzione, del suo funzionamento e delle sue competenze gestorie;

gli **articoli 18 e 19** trattano delle figure del Presidente e del Vice Presidente e del Segretario.

Il presidente, dopo aver illustrato l'ulteriore parte dello statuto che tratta: dell'organo di controllo e di revisione legale **art.20**, del collegio arbitrale **art.21**, della tenuta dei libri sociali obbligatori **art.22**, delle risorse economiche **art.23**, delle scritture contabili **art.24**, dell'esercizio sociale e del bilancio **art.25**, del divieto di distribuzione utili **art.26**, dell'assicurazione dei volontari **art.27**, dello scioglimento e della devoluzione del patrimonio **art.28**, chiude la relazione notando che l'**art.29** è norma residuale.

Il presidente ricorda, inoltre, che per le associazioni il limite patrimoniale minimo necessario per ottenere la personalità giuridica ammonta ad Euro 15.000,00 (quindicimila).

Il presidente dichiara che, ai sensi dell'**art.22** del Codice del Terzo Settore, il patrimonio dell'associazione è pari ad Euro 22.903,71 (ventiduemilanovecentotré virgola settantuno), di cui Euro 15.000,00 (quindicimila/00) vengono destinati all'iscrizione nel RUNTS, importo corrispondente al minimo richiesto per il conseguimento della personalità giuridica, come risulta dall'attestazione bancaria emessa in data 2 febbraio 2026 dall'Istituto di Credito INTESA SANPAOLO S.P.A. - Filiale Terzo Settore Bergamo, che qui si allega sotto la **lettera "B"**.

Su invito del Presidente, io Notaio do lettura della seguente proposta di deliberazione

"L'assemblea dell'Associazione **UnicoSole - ONLUS**,

preso atto

della relazione e delle attestazioni del Presidente,

delibera

- di riformulare lo statuto per adeguarlo a quanto disposto dalla Riforma del Terzo Settore, ai fini dell'iscrizione nel Registro Unico Terzo Settore (RUNTS) nella sezione Organizzazioni di Volontariato (ODV), secondo quanto esposto dal Presidente nella sua relazione;

- di revocare la delibera assembleare 20 marzo 2023 suddetta;

- di adottare il nuovo testo di statuto, come illustrato dal Presidente, composto da n.29 (ventinove) articoli;

- di voler conseguire la qualifica di Ente del Terzo Settore con personalità giuridica, ai sensi dell'art.22 del Codice del Terzo Settore;

- di dare atto, ai fini del medesimo art.22 del Codice del Terzo Settore, che il patrimonio dell'Ente è pari ad Euro 22.903,71 (ventiduemilanovecentotré/71), di cui Euro 15.000,00 destinati all'iscrizione nel RUNTS, importo corrispondente al minimo richiesto per il conseguimento della personalità giuridica, come confermato dalla attestazione bancaria sopra indicata e qui allegata;

- di conferire al presidente del consiglio direttivo o, in sua mancanza, a ciascuno dei componenti del consiglio stesso, tutti in via tra loro disgiunta, ogni potere e facoltà, per la presentazione alle competenti Autorità di domande o istanze volte all'iscrizione dell'associazione nel RUNTS, con contestuale richiesta di acquisizione della personalità giuridica e, più in generale, per il perfezionamento in ogni competente sede e ufficio della pratica di adozione da parte dell'associazione della qualifica di O.D.V. a norma del D.Lgs. 3 luglio 2017 n.117, incluso il potere di apportare al presente atto e allo statuto qui allegato le modifiche, integrazioni e soppressioni che venissero eventualmente richieste dall'Autorità adita o che risultassero comunque necessarie od opportune;

- di delegare fin d'ora il Notaio rogante a compiere ogni atto, pratica o formalità per il perfezionamento del presente atto, in particolare (i) per la presentazione di domande e documentazioni alle competenti Autorità, (ii) per richiedere l'iscrizione presso il RUNTS con contestuale acquisizione della personalità giuridica, con tutte le facoltà necessarie, (iii) per presentare tutta la documentazione richiesta (inclusa quella contabile, patrimoniale e finanziaria) e fornire tutti i dati/elementi necessari per implementare la domanda di iscrizione;

- di dare espressamente atto che per la presente deliberazione:

(i) si richiama l'art.101 comma 8 del D.Lgs. 117/2017, così come modificato con la Legge 4 luglio 2024 n.104;

(ii) si richiama l'art.104 comma 2 del D.Lgs. 117/2017, così

come modificato con D.Lgs. 17 giugno 2025 n.84, convertito con Legge 30 luglio 2025 n.108, che dispone: "Le disposizioni del titolo X, salvo quanto previsto dal comma 1, si applicano agli enti iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025.";

(iii) le modifiche ed integrazioni apportate allo statuto e appena prima deliberate, salvo quanto previsto ai precedenti punti (i) e (ii) diverranno operative solo con l'iscrizione della Fondazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).".

Il Presidente dell'assemblea apre la discussione.

Nessuno chiede la parola.

Io Notaio segnalo che al momento, e sono le ore sedici e due minuti, sono intervenuti all'assemblea numero n.19 (diciannove) associati di cui n.3 (tre) di persona, n.16 (sedici) mediante collegamento audio/video.

A questo sottopongo all'assemblea, per alzata di mano, l'approvazione della proposta di deliberazione come letta da me Notaio e dopo verifica dei voti espressi, con prova e controprova dei voti contrari o di astenuti, la proposta di adozione del nuovo testo di statuto è

**approvata
all'unanimità**

Associati favorevoli: tutti gli intervenuti

Associati astenuti: nessuno

Associati contrari: nessuno.

*** * ***

Il nuovo testo di statuto, approvato dall'assemblea e, a conferma, sottoscritto dal Presidente e da me notaio, viene allegato al presente verbale sotto la **lettera "C"** quale sua parte integrante e sostanziale.

*** * ***

Non risultando altro da trattare l'assemblea si scioglie alle ore sedici e tre minuti.

La comparente mi dispensa dalla lettura degli allegati.

Il presente atto tutto scritto da persona di mia fiducia su undici pagine di tre fogli è stato letto da me notaio ai soci riuniti in assemblea che, a mia domanda, lo approvano e in conferma il presidente con me sottoscrive.

firmato: Longa Elide

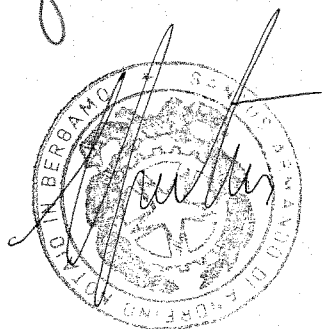
firmato: Armando Santus - Notaio (L.S.)

ALLEGATO "A" al n° 73871/35279 *Reportorio*

	SOCI 2025	
1	LONGA ELIDE LNGLDE48E59B947T 19.05.1948	<i>di persona</i>
2	ALBANESE DOMENICO LBNDNC76E01I725S 01.05.1976	<i>di persona</i>
3	CARMINATI ANDREA GIUSEPPE CRMNRG43E23C455W 23.05.1943	<i>colleg</i>
4	CECCARINI GRAZIELLA CCCGZL61P53H501Z 13.09.1961	<i>colleg</i>
5	CERIMBELLI ADELE CRMDNG59B65B801A 25.02.1959	<i>colleg</i>
6	COLOMBI ANGELO CARLO CLMNLC51E04E770K 04.05.1951	<i>di persona</i>
7	FORCELLA FABIO ANTONIO FRCFNT66R18M184B 18.10.1966	<i>colleg</i>
8	GHIDELLI FLAVIO MARCO GHDFVM60B22E770D 22.02.1960	<i>colleg</i>
9	IANNUZZI FELICE ANTONIO NNZFCN73L13B715N 13.07.1973	<i>colleg</i>
10	ROVIEZZO ANTONIO RVZNTN55C20B492M 20.03.1955	<i>colleg</i>
11	RUGGERI ETTORE RGGTTR64D21A794M 21.04.1964	<i>colleg</i>
12	CASIRAGHI CHIARA CSRCHR81E47F205K 07.05.1981	<i>colleg</i>
13	COLOMBI CHIARA CLMCHR97P59I628F 19.09.1997	<i>colleg</i>
14	CORTINOVIS ENRICO CRTNRC67E16I628U 16.05.1967	<i>colleg</i>
15	CREMASCHI ALFREDO CRMLRD50P17I628K 17.09.1950	<i>colleg</i>
16	GINANNI CORRADINI GIULIA MARIA GNNGMRA46E43D969T 03.04.1946	<i>colleg</i>
17	LORENZI ENRICA LRNNRC63S68I628H 28.11.1963	<i>colleg</i>
18	MANENTI DAVIDE MNNDVD60A01I628X 01.01.1960	<i>colleg</i>
19	MESSINA GAIA	<i>colleg</i>
20	ROSSI ALESSANDRO RSSLSN74E23E625R 23.05.1974	<i>colleg</i>
21	ROSSI ELISA RSSLSE11M65F205W 25.08.2011	<i>colleg</i>
22	ROSSI ENRICA GIOVANNA 17.05.1969	<i>colleg</i>
23	SAVOLDI SAURO SVLSRA64T19L388H 19.12.1964	<i>colleg</i>

24	TONIN CINZIA TNNCNZ77A46A479T 06.01.1977	<i>celleg</i>
25	ZANARDI MARIA LIGIA ZNRMLG53A68I873T 28.01.1953	

De la...



Allegato "B" al n° 73871/35279 Repertorio

INTESA  SANPAOLO

Bergamo, 02/02/2026

Spettabile
UNICOSOLE ONLUS
Via ROCCOLO 39
24068 SERIATE

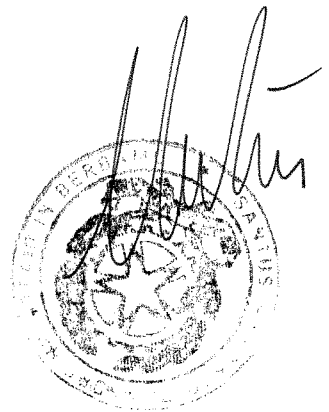
Oggetto: Dichiarazione conto corrente in essere

A richiesta della Sig.ra Elide Longa, in qualità di legale rappresentate dell'associazione Unicosole Onlus, con sede in via Roccolo 39 a Seriate (BG), possiamo dichiarare che la stessa risulta intestataria di conto corrente presso la Banca, con Iban IT80 N030 6953 5161 0000 0005 461, e che alla data odierna presenta un saldo apparente di € 22.903,71.

Quanto sopra non costituisce comunque né impegno né garanzia da parte nostra.

Distinti saluti.

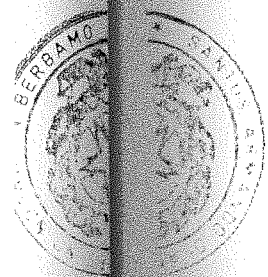
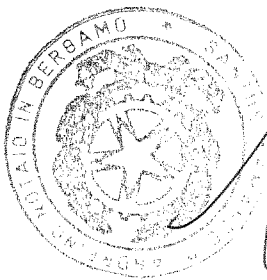
Intesa Sanpaolo S.p.A.
Filiale Terzo Settore Bergamo



PREMIUM PARTNER

Certificazione di conformità di documento cartaceo a documento informatico
(art. 23, comma 2-bis, d. legs 7 marzo 2005 n. 82)

Certifico io sottoscritto, dott. Armando Santus, Notaio residente in Bergamo, iscritto al Collegio Notarile di Bergamo, che la presente copia **di DICHIARAZIONE CONTO CORRENTE IN ESSERE** rilasciata dalla Banca INTESA SANPAOLO S.P.A. - Filiale Terzo Settore Bergamo, redatta su supporto cartaceo composta di numero una pagina su numero un foglio, è conforme all'originale digitale, contenuto su supporto informatico e firmato da Stefano Bonacina, con firma digitale la cui validità è stata da me accertata mediante il programma e-Sign, software di firma del notariato, ove risulta la vigenza (dal giorno 22 ottobre 2025 al giorno 22 ottobre 2028) del certificato di detta firma digitale rilasciato da INTESA SANPAOLO S.P.A..
Bergamo, 5 (cinque) febbraio 2026 (duemilaventisei).



Allegato "C" al n. 73871/35279 Repertorio
STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO
"UNICOSOLE - Organizzazione di volontariato" o
"UNICOSOLE - ODV"
COSTITUITA AI SENSI DEL D.LGS. 117/2017

Articolo 1 - Denominazione e sede

1. È costituita, in forma di Organizzazione di Volontariato, l'Associazione denominata: **"UNICOSOLE - Organizzazione di Volontariato"** o, anche, in forma abbreviata **"UNICOSOLE - ODV"** di seguito, in breve, "Associazione". L'associazione è un Ente del Terzo Settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del D.lgs. 117/2017.
2. In conseguenza dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, l'Associazione dovrà indicare gli estremi dell'iscrizione stessa negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. L'acronimo "ODV" o l'indicazione di "organizzazione di volontariato" dovranno essere inseriti nella denominazione sociale dal momento dell'iscrizione al RUNTS.
3. L'Associazione ha sede legale nel Comune di SERIATE e la sua durata è illimitata.
4. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dall'Organo di Amministrazione.

Articolo 2 - Finalità

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare intende:

- . favorire i diritti dell'uomo soprattutto l'educazione, l'identità culturale, l'alimentazione, la salute, il lavoro e l'informazione;
- . dare sostegno alla scolarizzazione, alla formazione e all'avviamento al lavoro dei ragazzi e delle popolazioni rurali svantaggiate nei paesi del sud del mondo.

Articolo 3 - Attività di interesse generale

1. L'Associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale di cui alle **lettere d), i), s), u)** ai sensi dell'articolo 5 comma 1 del D.lgs. 117/2017.
2. In particolare l'Associazione si propone di fare beneficenza per aiutare le popolazioni povere con particolare riferimento ai paesi del sud del mondo per l'alimentazione, la scolarizzazione, il lavoro e lo sport.
3. Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.
4. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavorato-

ri impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Articolo 4 - Attività diverse

1. L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'articolo 3 purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'articolo 6 del D.lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.

2. L'Organo di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui al presente articolo, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Articolo 5 - Raccolta fondi

1. L'Associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Articolo 6 - Ammissione

1. Possono aderire all'Associazione tutte le persone fisiche che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.

2. L'Associazione può prevedere anche l'ammissione come associati di altri Enti di Terzo Settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato associate.

3. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.

4. I soci sono tutti coloro che hanno partecipato alla costituzione o che hanno presentato domanda in un momento successivo e, impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell'Associazione, vengono ammessi a farne parte dell'Organo di Amministrazione.

5. L'ammissione all'Associazione è deliberata dall'Organo di Amministrazione, comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto l'Organo di Amministrazione deve, entro sessanta giorni, comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni, all'interessato.

6. L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.

7. Ciascun associato ha diritto di voto. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione.

Articolo 7 - Diritti e doveri dei soci

1. I soci possono essere chiamati a contribuire alle spese annuali dell'Associazione con la quota sociale ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative. Tali contributi non hanno carattere patrimoniale e sono

deliberati dall'Assemblea.

2. La quota sociale, se prevista, è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito annualmente dall'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo.

3. L'Associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione.

4. Ciascun associato ha diritto:

a) di partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli organi sociali;

b) di essere informato sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;

c) di partecipare alle attività promosse dall'Associazione;

d) di conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee;

e) di recedere in qualsiasi momento.

5. Ciascun associato ha il dovere di:

a) rispettare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e, quanto deliberato dagli organi sociali;

b) attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento dello scopo;

c) versare ogni anno la quota associativa secondo l'importo e nei termini stabiliti dall'Organo di Amministrazione / dall'Assemblea.

Articolo 8 - Perdita della qualifica di socio

1. La qualifica di socio si perde in caso di decesso, recesso, esclusione.

2. L'associato può in ogni momento recedere senza oneri dall'Associazione dandone comunicazione scritta all'Organo di Amministrazione. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'Associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene all'Organo di Amministrazione, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'Associazione.

3. L'associato, che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali, può essere escluso dall'Associazione stessa. In particolare, l'Organo di Amministrazione può deliberare l'esclusione in caso di mancato pagamento della quota associativa entro il termine previsto.

4. La perdita di qualifica di associato è deliberata dall'Organo di Amministrazione.

5. La delibera dell'Organo di Amministrazione che prevede l'esclusione dell'associato deve essere comunicata al soggetto interessato il quale, entro trenta (30) giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea degli associati mediante raccomandata o PEC inviata al Presidente dell'Associazione.

6. L'Assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il meto-

do del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.

Articolo 9 - Attività di volontariato

1. L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite preventivamente dall'Organo di Amministrazione o in un eventuale regolamento predisposto dall'Organo di Amministrazione e approvato dall'Assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.
3. I volontari devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Articolo 10 - Organi sociali

1. Gli organi dell'associazione sono:
 - a) l'Assemblea dei soci;
 - b) l'Organo di Amministrazione;
 - c) il Presidente;
 - d) l'Organo di Controllo, nei casi previsti dalla legge;
 - e) il Revisore Legale, nei casi previsti dalla legge.
2. Gli Organi Sociali hanno la durata di quattro esercizi e i loro componenti possono essere riconfermati.
3. Fatta eccezione per l'Organo di Controllo e per il Revisore Legale, i componenti degli Organi Sociali non percepiscono alcun compenso. Ad essi possono, tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

Articolo 11 - Assemblea

1. L'Associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza dei soci.
2. L'Assemblea è l'Organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'associazione. Ogni socio ha diritto ad esprimere un voto.
3. Agli associati Enti del Terzo Settore possono essere attribuiti più voti, sino ad un massimo di cinque, in proporzione al numero dei loro associati. La determinazione del numero dei voti agli Enti del Terzo Settore e il criterio della proporzionalità è definito nel regolamento interno.
4. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.
5. I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo loro delega scritta. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati.

6. Non può essere conferita la delega ad un componente dell'Organo di Amministrazione o di altro Organo Sociale.
7. Sono ammessi al voto gli associati che hanno acquisito tale qualifica dal momento dell'approvazione dell'Organo di Amministrazione.
8. E' possibile intervenire in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, previa verifica dell'identità dell'associato.

Articolo 12 - Competenze dell'Assemblea

1. L'Assemblea ordinaria ha il compito di:
 - a) eleggere e revocare i componenti dell'Organo di Amministrazione scegliendoli tra i propri associati;
 - b) eleggere e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti dell'Organo di Controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - c) approvare il programma di attività e il preventivo economico per l'anno successivo;
 - d) approvare il rendiconto/bilancio di esercizio e la relazione di missione;
 - e) deliberare in merito alla responsabilità dei componenti dell'Organo di Amministrazione e a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
 - f) deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'Associazione o delibere di esclusione, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio;
 - g) ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dall'Organo di Amministrazione per motivi di urgenza;
 - h) approvare eventuali regolamenti interni predisposti dall'Organo di Amministrazione;
 - i) fissare l'ammontare del contributo associativo;
 - j) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
2. L'Assemblea straordinaria ha il compito di:
 - a) deliberare sulle modificazioni dello statuto;
 - b) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione.

Articolo 13 - Convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione in via ordinaria, almeno una volta all'anno, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'Associazione.
2. L'Assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del Presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo (1/10) degli associati, oppure da almeno un terzo (1/3) dei componenti dell'Organo di Amministrazione.
3. L'Assemblea è convocata, almeno 10 (dieci) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di

convocazione inviata tramite lettera o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, e mediante affissione, nello stesso termine, presso la sede dell'Associazione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.

Articolo 14 - Validità dell'Assemblea e modalità di voto

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.
2. L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.
3. L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica dello statuto o alla trasformazione o allo scioglimento e liquidazione dell'Associazione, o alla sua fusione, o scissione.
4. Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l'Assemblea straordinaria delibera con la presenza della maggioranza assoluta dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci e il voto favorevole dei tre quarti (3/4) dei presenti.
5. In caso di scioglimento, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci.
6. All'apertura di ogni seduta, l'Assemblea elegge un segretario il quale redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al Presidente.
7. I componenti dell'Organo di Amministrazione non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e della relazione sull'attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità.
8. Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello della associazione devono astenersi dalle relative deliberazioni.
9. I voti sono palesi tranne che riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.
10. Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell'associazione e trascritto nel libro delle Assemblee dei soci. Può essere visionato da tutti i soci secondo quanto stabilito nell'articolo 22 comma 5. Le decisioni dell'Assemblea impegnano tutti i soci.

Articolo 15 - Organo di amministrazione

1. L'Organo di Amministrazione è l'Organo di governo dell'associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

2. Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
3. L'Organo di Amministrazione è formato da un minimo di 7 (sette) ad un massimo di 11 (undici) componenti, eletti dall'Assemblea tra gli associati. L'Organo di Amministrazione elegge tra i suoi componenti il Presidente e il Vicepresidente.
4. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
5. I componenti dell'Organo di Amministrazione svolgono la loro attività gratuitamente, rimangono in carica per la durata di quattro esercizi e possono essere rieletti.

Articolo 16 - Competenze dell'Organo di Amministrazione

1. L'Organo di Amministrazione ha il compito di:
- a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea;
 - b) deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;
 - c) amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;
 - d) predisporre gli eventuali regolamenti interni per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - e) predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il rendiconto preventivo (e il programma di attività) e il bilancio consuntivo;
 - f) proporre all'Assemblea dei soci l'ammontare della quota sociale annuale;
 - g) gestire la contabilità e redigere la bozza del bilancio consuntivo nonché la relazione di missione sull'attività svolta;
 - h) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
 - i) accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;
 - j) deliberare in merito all'esclusione di soci;
 - k) proporre all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci;
 - l) eleggere il Presidente e il Vicepresidente o più Vicepresidenti;
 - m) nominare il Segretario e il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere che può essere scelto anche tra le persone non componenti l'Organo di Amministrazione oppure anche tra i non soci;
 - n) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza dell'Organo adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;

- o) assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
- p) istituire gruppi a sezioni di lavoro i cui coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni dell'Organo stesso e alle Assemblee;
- q) nominare, all'occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall'Associazione, il Direttore deliberandone i relativi poteri;
- r) delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti dell'Organo stesso;
- s) assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria al buon funzionamento dell'Associazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro Organo Sociale.

Articolo 17 - Funzionamento dell'Organo di Amministrazione

1. L'Organo di Amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Essi possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dall'Organo stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni dell'Organo di Amministrazione per tre volte consecutive. L'Organo di Amministrazione può essere revocato dall'Assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei due terzi (2/3) degli associati. Il consiglio direttivo provvede alla sostituzione dei componenti decaduti o dimessi attraverso la nomina del primo tra i non eletti, e degli eventuali successivi secondo l'ordine delle preferenze ricevute, e, se non è possibile, il presidente convoca l'Assemblea per la nomina dei nuovi componenti. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Il venir meno della maggioranza degli amministratori comporta la decadenza dell'Organo di Amministrazione che deve essere rinnovato.

2. L'Organo di Amministrazione è convocato, almeno 8 (otto) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma/PEC inoltrato almeno 2 (due) giorni prima della data prevista per la riunione.

3. L'Organo di Amministrazione si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno quattro volte l'anno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo (1/3) dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

4. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro senza diritto di voto.

5. Le riunioni dell'Organo di Amministrazione sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti.

6. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

7. Di ogni riunione dell'Organo di Amministrazione deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario all'uopo nominato, e trascritto nel libro delle riunioni dell'Organo di Amministrazione.

Articolo 18 - Il Presidente

1. Il Presidente è eletto a maggioranza dei voti dall'Organo di Amministrazione tra i suoi componenti, dura in carica quattro esercizi e può essere rieletto.

2. Il Presidente:

a) ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;

b) dà esecuzione alle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione;

c) può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;

d) ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;

e) convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e dell'Organo di Amministrazione;

f) sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;

g) in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza dell'Organo di Amministrazione, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

3. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente.

4. Di fronte ai soci, ai terzi e a tutti i pubblici uffici, la firma del Vicepresidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Articolo 19 - Il Segretario

1. Il Segretario verbalizza e sottoscrive le riunioni di Assemblea e dell'Organo di Amministrazione, gestisce la tenuta dei libri sociali garantendone libera visione all'associato che lo richieda, secondo quanto previsto dall'articolo 22, comma 5.

Articolo 20 - Organo di Controllo e Revisione Legale

1. L'Assemblea nomina l'Organo di Controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge o, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno.

2. I componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si applica l'articolo 2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, articolo 2397 del Codice Civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

3. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla ade-

guatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

4. L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo stesso.

Le riunioni dell'Organo di Controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

5. I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

6. Al superamento dei limiti di cui all'articolo 31 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti è attribuita all'Organo di Controllo che in tal caso deve essere costituito da Revisori Legali iscritti nell'apposito Registro, salvo il caso in cui l'Assemblea deliberi la nomina di un Revisore Legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito Registro.

Articolo 21 - Collegio Arbitrale

1. Tutte le eventuali controversie sociali tra soci e tra questi e l'Associazione o suoi Organi, saranno sottoposte, in tutti i casi non vietati dalla Legge e con esclusione di ogni altra giurisdizione, al giudizio di un Collegio Arbitrale composto di tre arbitri, amichevoli compositori, nominati dal Presidente del Tribunale competente.

2. Gli arbitri giudicheranno ex bono et aequo, senza formalità di procedura e con giudizio inappellabile, entro novanta giorni.

Articolo 22 - Libri sociali

1. L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo e di eventuali altri Organi Sociali (se istituiti);
- e) il libro dei volontari contenente i nominativi degli associati che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'Associazione.

2. I libri di cui alle lettere a), b), c), e) sono tenuti a cura dell'Organo di Amministrazione. I libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell'Organo a cui si riferiscono.

3. I verbali, di Assemblea e Organo di Amministrazione devono

contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.

4. Ogni verbale deve essere firmato da Presidente e dal Segretario.

5. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste da un regolamento interno.

Articolo 23 - Risorse economiche

1. Le entrate economiche dell'associazione sono rappresentate:

- a) quote sociali;
- b) contributi pubblici;
- c) contributi privati;
- d) donazioni e lasciti testamentari;
- e) rendite patrimoniali;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni;
- g) fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
- h) rimborsi delle spese effettivamente sostenute dall'Associazione, purché adeguatamente documentate, per l'attività di interesse generale prestata;
- i) entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c. 1 articolo 84 del D.lgs. 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;
- j) altre entrate espressamente previste dalla legge;
- k) eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.

Articolo 24 - Scritture contabili

1. L'Organo di Amministrazione gestisce le scritture contabili dell'Associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'articolo 13 e dall'articolo 87 del D.lgs. n. 117/2017.

Articolo 25 - Esercizio sociale

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.

2. Il bilancio consuntivo e la relazione di missione sono predisposti dall'Organo di Amministrazione e devono essere approvati dall'Assemblea entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

3. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità dell'articolo 13 del D.Lgs. 117/2017 e sue successive modifiche.

4. La relazione di missione deve rappresentare le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Inoltre deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.

5. Nei medesimi termini di cui al comma 2, al superamento delle soglie di legge di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo Settore, si prevede la predisposizione del bilancio sociale da parte dell'Organo di Amministrazione e l'approvazione

da parte dell'Assemblea. Il bilancio sociale è redatto secondo le linee guida indicate con decreto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

6. Il bilancio preventivo deve essere redatto in conformità all'articolo 13 del Decreto Legislativo 117/2017, utilizzando lo stesso modello utilizzato per il bilancio consuntivo e deve contenere l'ammontare della quota sociale annua.

7. Al bilancio preventivo deve essere allegato il programma dell'attività dell'Associazione per l'anno in corso, specificando per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente statuto ed evidenziando i risultati attesi.

8. La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborati dall'Organo di Amministrazione e devono essere discussi e approvati dall'Assemblea.

Articolo 26 - Divieto di distribuzione degli utili

1. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'articolo 8 comma 2 del d.lgs. 117/2017.

2. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 27 - Assicurazione dei volontari

1. Tutti coloro che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattia, infortunio e responsabilità civile.

2. L'Associazione, previa delibera dell'Organo di Amministrazione, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

Articolo 28 - Devoluzione del patrimonio

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Runts di cui all'art.45, comma 1, del d.lgs. 117/2017, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo Settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, avente analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo a norma dell'articolo 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017.

Articolo 29 - Disposizioni finali

1. Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia e ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

firmato: Longa Elide

firmato: Armando Santus - Notaio (L.S.)